

Caso n. 2 del 07.10.2021

Gruppo: ANCONA

Componenti del gruppo: ANCONA, BIANCHESSEI, BIANCHI

Discussione in aula: sì

Soluzione del caso:

1. Abbiamo suggerito alla nostra assistita di richiedere la messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis c.p., istituto la cui concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice ed è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità, al termine del quale il giudice effettuerà una valutazione. Gli effetti della messa alla prova sono l'immediata sospensione del processo in corso e, in caso di valutazione positiva del percorso rieducativo/risocializzante intrapreso dall'imputato, l'estinzione del reato.
2. Stando alla ricostruzione dell'evento fornitaci dalla nostra assistita, la sua condotta sembra integrare la sola fattispecie di cui all'art 402 c.p., il quale però con sentenza n. 508/2000 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si configura quindi un'ipotesi di abolitio criminis che rende dunque penalmente irrilevante la condotta tenuta nel 1999 dalla nostra cliente.
3. Tokyo afferma di essere stata condannata per vilipendio alla bandiera italiana nel 2005, tempo in cui l'art. 292 c.p. prevedeva unicamente la pena detentiva. In data 24/02/2006 è entrata in vigore la L.85, che ha modificato l'art.292, introducendo la sola pena pecuniaria. La pena detentiva risulta essere inapplicabile ai sensi dell'art.2 co.3 c.p., e pertanto se la sentenza di condanna alla pena pecuniaria non è mai stata eseguita è probabilmente perché la nostra cliente è stata irreperibile per un tempo sufficientemente lungo da determinare l'estinzione della pena ai sensi dell'art.172 c.p.
4. La nostra assistita afferma di aver posto in essere la condotta "agli inizi del 2019", pertanto essa non può integrare il reato di cui all'art. 612-ter, entrato in vigore solo nel luglio dello stesso anno. Ciò che riteniamo possa esserle contestato è il reato di diffamazione previsto dall'art 595 c.p., e in particolare la fattispecie di cui al comma 3. Tuttavia ciò che ci sentiamo di osservare è l'apparente assenza di dolo generico, inteso sia come *animus diffamandi*, sia come consapevolezza dell'idoneità a ledere la reputazione delle immagini diffuse dalla nostra cliente. Infatti, dato il contesto in cui la diffusione ha avuto luogo, la condotta sembra tale da rappresentare semplicemente una naturale espressione dell'alto livello di confidenza e affinità che verosimilmente caratterizza il rapporto tra la nostra cliente e le persone destinatarie delle immagini. In assenza di elemento soggettivo, la condotta sarebbe penalmente irrilevante. In ogni caso, il delitto di diffamazione è punibile a querela della persona offesa, quindi se il fidanzato non ha esercitato o non eserciterà il suo diritto di querela entro 3 mesi dalla notizia del fatto, il diritto è da ritenersi estinto ai sensi dell'art.124 c.p..